

2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato

di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'applicazione dei presenti indirizzi è oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: MONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121*

13A00827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 ottobre 2012.

Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuto all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di recepimento della direttiva 2004/42/CE e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010 concernente l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 161 del 2006 il quale stabilisce che con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico si

provvede alla modifica degli allegati decreto legislativo medesimo, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria oggetto di recepimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Roma, 3 ottobre 2012

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PASSERA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare regi-
stro n. 15, foglio n. 114*



Allegato III

(articolo 3, comma 3)

Metodi analitici

1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-1 (pubblicato nel 2007)
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003)

13A00748

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 27 novembre 2012.

Programma per reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini". (Decreto n. 539).

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

Visto il decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2012, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012, reg.7, Foglio 32;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esper-

ti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicem-

